

STATUTO DELLA FONDAZIONE DELL'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI

Art. 1) Denominazione - Sede - Durata.

È costituita, per iniziativa dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, quale unico fondatore, la *"Fondazione dell'Unione Nazionale delle Camere Civili"*.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione di "Fondazione dell'Unione Nazionale delle Camere Civili - Ente del Terzo Settore", in breve, anche "Fondazione UNCC - ETS".

La Fondazione ha sede in Roma all'indirizzo risultante dal RUNTS.

La Fondazione può istituire sedi secondarie e/o rappresentanze sul territorio nazionale e in quello dell'Unione Europea, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, che potrà deliberare anche in ordine all'istituzione di nuove sedi o la soppressione di sedi esistenti.

La Fondazione ha una durata indeterminata.

Art. 2) Oggetto sociale.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità culturali, civiche, solidaristiche, di istruzione, ricerca, formazione e di utilità sociale, mediante l'esercizio e lo svolgimento, in via esclusiva, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e precisamente:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- promozione della cultura della legalità;
- ricerca scientifica di interesse sociale e per l'avvocatura;
- formazione post-universitaria, con particolare riguardo alla promozione, realizzazione dell'aggiornamento e della formazione continua e specialistica degli avvocati civilisti, ad ogni livello, anche attraverso convegni ovvero corsi di alta formazione;
- la fondazione, l'organizzazione e la gestione di scuole per l'accesso alla professione forense e di scuole di specializzazione per gli avvocati civilisti, in tutti gli indirizzi previsti dalla normativa vigente nell'ambito del diritto civile, commerciale e processuale;
- la realizzazione, diffusione e acquisto di pubblicazioni, anche a carattere periodico e supporti di vario genere, per lo svolgimento della professione forense;
- istituire premi e borse di studio;
- costituire biblioteche e raccogliere dati inerenti la cultura giuridica, utilizzando anche nuove tecnologie di comunicazione;
- utilizzare piattaforme di comunicazione e web tv.

Art. 3) Attività istituzionali.

La Fondazione potrà, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed al solo fine di realizzare gli scopi statuari, svolgere attività connesse, sia in Italia sia all'estero, in via strettamente strumentale e secondaria rispetto alle attività d'interesse generale sopra indicate; il tutto in piena osservanza dei criteri e dei limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Fondazione, in ogni caso, non potrà svolgere attività diverse da quelle già previste dall'articolo 10 lettera a) del D. Lgs. n. 4160/97, nonché da quelle previste dal vigente articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e segnatamente da quelle di cui all'articolo 2 del presente Statuto, ad eccezione di quelle alle medesime connesse. Potrà collaborare, inoltre, in qualsiasi forma, con enti ed organismi di qualsiasi tipo, fondazioni e associazioni nazionali e/o internazionali, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e di programmi comuni.

La Fondazione, infine, sempre al fine esclusivo del perseguimento degli scopi statutari, potrà promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, contributo di sussidiarietà fiscale del 5 per mille previsto dall'art.1, comma 154 Legge 190/2014 e successive modifiche e integrazione, sia in concomitanza di eventi, celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, che in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza ed in conformità ai provvedimenti normativi in materia.

Art. 4) Patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale effettuata in sede di costituzione e dalle elargizioni, economicamente valutabili, messe a disposizione dai sostenitori;
- dai beni mobili e immobili acquistati a titolo oneroso o gratuito;
- dai contributi ricevuti dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri enti, pubblici e privati, anche *non-profit*;
- dai fondi raccolti a mezzo di pubbliche sottoscrizioni, donazioni, elargizioni e lasciti, e, in generale, a mezzo di contributi di natura non corrispettiva nonché mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
- dalle rendite e dagli avanzi di gestione che il consiglio di amministrazione destinerà a patrimonio.

Per il raggiungimento dei propri scopi e per la gestione del patrimonio la Fondazione potrà avvalersi di collaboratori autonomi e di personale dipendente, concludendo contratti di lavoro e di collaborazione.

Nell'ambito degli scopi di cui all'art. 2 la Fondazione può compiere qualsiasi operazione economico-finanziaria secondo le leggi vigenti, stipulando convenzioni con persone ed enti, sia privati che pubblici, acquisendo o cedendo immobili o beni mobili in proprietà, in locazione, uso, usufrutto, comodato o leasing, partecipare a società, associazioni, consorzi che perseguano finalità analoghe ai propri scopi, accedere a contribuzioni, richiedere, gestire o concedere finanziamenti, aprire conti corrente, effettuare depositi, compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio e dei proventi della propria attività e in genere compiere ogni altra attività risulti proficua per l'attuazione dei propri scopi.

Art. 5) Membri della Fondazione.

I membri della Fondazione sono il Fondatore UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI" (di seguito, anche "U.N.C.C.") e tutti gli altri soggetti indicati quali "Partecipanti".

Possono divenire membri della Fondazione quali Partecipanti, tali nominati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le Università degli Studi, le associazioni forensi a carattere nazionale, le Istituzioni di ricerca e insegnamento pubbliche e private, che contribuiscano al patrimonio della Fondazione, nelle forme e nella misura determinate, nel minimo, dal Consiglio di Amministrazione stesso.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 6) Prerogative dei partecipanti alla Fondazione.

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Art. 7) Esclusione e recesso.

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza dei suoi membri l'esclusione dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il decoro della categoria e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione e/o concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte.

Il Fondatore non può essere escluso dalla Fondazione.

Art. 8) Organi della Fondazione.

Gli organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice Presidente, ove nominato;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti, ove nominato;

Art. 9) L'Assemblea.

L'Assemblea della Fondazione è composta dal Fondatore e dai Partecipanti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

All'Assemblea compete:

- formulare proposte per le attività da svolgere;
- formulare pareri sui progetti di gestione e sui bilanci della Fondazione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza del Fondatore e della maggioranza degli altri membri aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole del Fondatore e della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede della Fondazione, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea si intende validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa il Fondatore, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti l'Organo di Controllo, siano presenti o informati della riunione, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni possono aver luogo anche in audio o video conferenza. In questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea.

Ogni partecipante ha un diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal consigliere Segretario, anche digitalmente.

Art. 10) Il Presidente.

Il Presidente della Fondazione è nominato dalla Giunta Esecutiva dell'Unione Nazionale Camere Civili in carica, su proposta del suo Presidente Nazionale.

Egli ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione ed è nominato tra coloro che rivestano la qualifica di soci delle Camere Civili aderenti all'U.N.C.C..

Il Presidente è responsabile generale del buon andamento della Fondazione, ne cura gli interessi e si fa portavoce dello spirito che anima la medesima.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'ente nei confronti dei terzi e il potere di firma relativamente al conto corrente (sia esso bancario, sia postale) della Fondazione e per le operazioni ed i servizi ad esso principali e/o accessori.

Il potere di rappresentanza del Presidente e del Vice Presidente, se nominato, è generale: le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente presiede e partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, indica gli argomenti da trattare, sottoscrive gli atti e le delibere, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio di Amministrazione e cura l'osservanza del presente statuto.

Il Presidente dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta e la sua carica è incompatibile con quella di Presidente Nazionale o Componente di Giunta Esecutiva o del Collegio dei Probiviri dell'U.N.C.C..

Il Presidente viene convocato alle adunanze della Giunta Esecutiva dell'U.N.C.C. per riferire sulle attività della Fondazione.

Art. 11) Il Vice Presidente.

Ove previsto, il Vice Presidente è nominato, tra coloro che rivestano la qualifica di iscritti delle Camere Civili socie dell'U.N.C.C., dalla Giunta Esecutiva in carica dell'U.N.C.C.

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio dei compiti statuari e svolge le funzioni ad essi direttamente attribuite dal presente statuto nonché quelle che siano loro espressamente dal presidente delegate e partecipano con diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12) Componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un triennio ed è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne è componente.

E' composto da cinque componenti, inclusi il Presidente, il Vice Presidente (ove nominato), il consigliere Segretario ed il Tesoriere.

Il consigliere Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi presieduti dal Presidente della Fondazione.

Il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità della Fondazione, rilascia ricevute e quietanze, redige i bilanci preventivi e consuntivi nei termini di legge.

Tutti componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Giunta Esecutiva dall'U.N.C.C. in carica, con una maggioranza almeno di due terzi del numero totale, e devono essere necessariamente individuati tra coloro che rivestano la qualifica di iscritti alle Camere Civili, aderenti all'U.N.C.C. È incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione quella di componente dei Consigli dell'Ordine territoriali, del Consiglio Nazionale Forense, dell'Organismo Congressuale dell'Avvocatura e della Cassa Forense o essere presidenti di organismi di formazione istituiti presso i Consigli dell'Ordine ed il Consiglio Nazionale Forense. Inoltre, la maggioranza di essi, incluso il Presidente, non può rivestire la carica di componente della Giunta Esecutiva o del Collegio dei Probiviri dell'U.N.C.C..

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per 3 (tre) anni, ma: (i) decadono con la decadenza per qualsiasi motivo della Giunta Esecutiva della U.N.C.C. che li ha nominati; (ii) possono essere revocati in ogni momento, su delibera della Giunta Esecutiva dell'U.N.C.C., assunta con una maggioranza di almeno i due terzi del numero totale.

Restano in ogni caso in carica in regime di *prorogatio* fino alla nomina dei nuovi componenti da parte della Giunta esecutiva dell'U.N.C.C..

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

A norma dell'articolo 26, comma 6 del D. Lgs. n. 117/2017 entro trenta giorni dalla nomina gli amministratori devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore con specifica indicazione di coloro che hanno la legale rappresentanza della Fondazione.

Art. 13) Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione:

- cura l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente;
- determina gli indirizzi strategici dell'attività della Fondazione, stabilisce gli obiettivi generali dalla stessa perseguiti, nonché le linee generali e le priorità curando la pianificazione, progettazione, sviluppo, realizzazione, riesame delle attività e iniziative rivolte a darvi attuazione;
- determina gli indirizzi generali relativi alla gestione del patrimonio della Fondazione e compie i relativi atti di gestione;
- delibera l'accettazione di sovvenzioni, contributi, erogazioni, sussidi, donazioni e lasciti e di ogni attribuzione in denaro o in natura;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio della Fondazione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari;
- delibera in merito alle questioni attinenti ai programmi di attività;
- cura l'organizzazione di tutte le attività dell'Ente;
- pianifica l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringe rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività;
- delibera in merito alla collaborazione con altri enti aventi comunione di fini;
- delibera le modifiche dello statuto con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, previo parere favorevole del Fondatore;
- provvede alla nomina del comitato scientifico ove ritenuto necessario anche per singole attività;
- assume ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge o dello statuto ad altri organi della Fondazione.

Art. 14) Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno quattro volte all'anno in seduta ordinaria ed è convocato in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero qualora ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un terzo dei componenti, con indicazione degli argomenti da trattare. In tale ultimo caso, la convocazione è disposta entro venti giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente.

La convocazione, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare è inviata a cura del Segretario con strumento telematico che ne attesti la ricezione almeno otto giorni prima della riunione. L'originale dell'avviso di convocazione è conservato unitamente al verbale della relativa adunanza.

In mancanza di rituale convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza di tutti i componenti.

Le riunioni possono aver luogo anche in audio o video conferenza. In questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e vota a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Le deliberazioni di messa in liquidazione della Fondazione sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Di ogni delibera del Consiglio di Amministrazione deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del segretario nel Libro dei verbali del Consiglio: in caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina, a tale scopo, un segretario scelto tra i presenti.

Art. 15) Organo di Controllo e Revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo è composto, alternativamente o da un solo membro o da tre membri effettivi e due supplenti. In caso di organo monocratico, l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, 2 comma, del Codice Civile, ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità dell'articolo 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo viene nominato dalla Giunta Esecutiva dell'U.N.C.C..

Nel caso di Organo Collegiale, almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche.

L'Organo di Controllo collegiale designa tra i suoi componenti il Presidente, ove non vi abbia già provveduto la Giunta Esecutiva che ha nominato l'intero organo.

L'Organo di Controllo vigila nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, sulla gestione della Fondazione, in particolare, sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incarico della revisione legale dei conti.

Esamina, inoltre, il bilancio consuntivo predisposto dall'Organo Amministrativo al fine di predisporre la relativa relazione.

Esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, di cui dà atto nel bilancio sociale.

L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi, scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

L'Organo di Controllo collegiale si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei revisori e vota a maggioranza semplice.

Nei casi contemplati dall'articolo 31 del D.lgs. n. 117/2017, la Giunta Esecutiva della U.N.C.C. nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

In particolare, il Revisore o la Società di Revisione:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Revisore o la Società di Revisione è nominato/a per 3 (tre) esercizi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

Gli atti di controllo periodico e le relazioni ai bilanci di previsione e di chiusura dei singoli esercizi, redatti dal Revisore Legale sull'apposito libro sociale all'uopo predisposto, sono

consultabili da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dal Presidente Nazionale, dal Segretario e dal Tesoriere dell'U.N.C.C.

Art. 16) Gratuità degli incarichi.

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, ad eccezione del Revisore o della Società di Revisione che, a norma dell'art. 8, 3° comma d.lgs. n. 117/2017, possono percepire, su delibera della Giunta Esecutiva della U.N.C.C., compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, che non siano superiori a quelli previsti in enti che operano nello stesso settore della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione in ogni caso può stabilire che per l'assolvimento di specifici incarichi siano attribuiti il rimborso delle spese debitamente documentate e/o, nei limiti di quanto previsto al comma che precede, un compenso per i singoli Consiglieri e/o per i componenti l'Organo di Controllo.

Art. 17) Esercizio sociale, bilancio sociale, libri sociali obbligatori.

Il bilancio di esercizio della Fondazione - redatto dal Tesoriere e approvato dal Consiglio di Amministrazione - è formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio per chiudersi il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo fanno riferimento a tali periodi.

Il bilancio consuntivo è esaminato dall'Organo di Controllo e dal Revisore esterno o dalla Società di Revisione - se nominato/a - al fine di ottenere le loro rispettive relazioni.

Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 117/2017.

La Fondazione deve tenere:

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, ha la facoltà di determinare quali siano le ulteriori scritture contabili da adottare, al fine di garantire una ordinata e trasparente gestione delle attività economico-finanziarie della Fondazione.

Per la raccolta pubblica di fondi, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve redigersi un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate e alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 18) Scioglimento o estinzione della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in carica, per i seguenti motivi:

- a) impossibilità sopravvenuta di conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) impossibilità di funzionamento dell'ente;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano la Fondazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento della Fondazione la stessa è messa in liquidazione con la nomina di un liquidatore. Il liquidatore, nominato dalla Giunta Esecutiva dell'U.N.C.C., predisponde un progetto di liquidazione approvato dall'Assemblea della Fondazione.

Tutte le disponibilità devono essere destinate ad altri Enti del Terzo Settore operanti nello stesso settore della Fondazione.

Art. 19) Norme di rinvio.

Per quanto espressamente non disciplinato dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo della

Fondazione, si applicano le disposizioni delle leggi italiane vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa degli Enti del Terzo Settore.

Firmato: Virginio Angelini - Marietta del Rango - Maurizio Vittorio Flick - Michela Rega - Massimiliano Semprini - Alberto del Noce - Maurizio Cari - Fabio Giordani teste - Alessia Moronti teste - Ida Scalercio Notaio - segue impronta del sigillo.

Io sottoscritta Ida Scalercio Notaio in Roma, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della LN, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Roma, 30 aprile 2025